

FONDO DI ROTAZIONE IMMOBILIARE EX ART. 26 L.P. 1/2005

Ai sensi dell'art. 10 co. 5 D.lgs. 33/2013, le Amministrazioni provvedono alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato.

Per quanto riguarda gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis co. 3 D.lgs. 33/2013, tale disposizione si applica unicamente qualora gli stessi siano "*concessionari di servizi pubblici*".

Benché Cooperfidi non possa ritenersi concessionaria di servizi pubblici, per assicurare la massima trasparenza sul proprio operato, ha deciso di pubblicare in tale sezione la contabilità separata dedicata alla gestione del fondo di rotazione immobiliare istituito ai sensi dell'art. 26 della L.P. 1/2005.

Si precisa che il fondo è destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni strumentali allo svolgimento dell'attività di imprese cooperative e agricole.

Alla gestione del fondo la Società provvede, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento, con separata contabilità.

Ai sensi delle norme che regolano il fondo, la Società può prevedere anche il reperimento di risorse sul mercato per il finanziamento delle operazioni di acquisto; in tal caso gli oneri afferenti tali finanziamenti trovano copertura sul fondo medesimo.

Di seguito i link di accesso ai bilanci annuali dedicati alla gestione del "fondo immobiliare" con specifica indicazione dei costi contabilizzati e sostenuti:

[BILANCIO FONDO IMMOBILIARE ANNO 2016](#)

[BILANCIO FONDO IMMOBILIARE ANNO 2017](#)

[BILANCIO FONDO IMMOBILIARE ANNO 2018](#)

[BILANCIO FONDO IMMOBILIARE ANNO 2019](#)

[BILANCIO FONDO IMMOBILIARE ANNO 2020](#)